



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 7 (Allegato 9)

e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. Salvo diversa decisione delle parti e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione. 2. Il procedimento di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti previsti dal capo 3 (Risoluzione delle controversie) o da qualunque altro accordo. 3. Prima di avviare il procedimento di mediazione non e' necessario procedere alle consultazioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie). Prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe tuttavia avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo. 4. Le parti non adducono o presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, ne' un collegio arbitrale prende in considerazione:

- a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato;
- b) la volonta' manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
- c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 5. Un mediatore non puo' esercitare le funzioni di arbitro o di membro di un collegio in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Partizione	Allegato 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/allegato-9-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it